



Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione

A.C. 2187

Dossier n° 563/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
23 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2187
Titolo:	Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Zanella
Date:	
termine dell'esame in Commissione: 20 ottobre 2026	

Premessa

La proposta di legge [A.C. 2187](#) è composta di 6 articoli e reca "Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione".

Essa è stata presentata in data 8 gennaio 2025 ed è stata assegnata il 16 aprile 2025 alla XIII Commissione Agricoltura della Camera.

Nella relazione illustrativa della Pdl A.C. 2187 si osserva che la proposta di legge è volta a "*colmare un vuoto normativo che ha lasciato, fino ad oggi, i cavalli e gli altri equidi sprovvisti di un'adeguata tutela, in controtendenza rispetto alla sensibilità che in questi anni è andata diffondendosi nei confronti di questi animali*".

Si ricorda che nel corso della XVII e della XVIII legislatura sono state presentate proposte di legge di analogo contenuto. Nella XVII si ricordano le seguenti: [C. 320](#) [C. 321](#) [C. 322](#) [C. 323](#); [C. 3322](#); nella XVIII legislatura si menzionano le [Pdl 96](#) e [Pdl 2740](#).

Alla proposta di legge in argomento sono state abbinate, nel corso di esame, le proposte di legge [A.C. 48](#) (composta di 13 articoli), [A.C. 2270](#) (composta di 6 articoli) e [A.C. 2585](#) (composta di 6 articoli) tutte recanti disposizioni in **materia di tutela degli equidi e del loro riconoscimento come animali d'affezione**.

Essendo stata la Pdl 2187 adottata come testo base, di seguito si darà conto esclusivamente del contenuto di tale proposta di legge.

Normativa vigente

In materia di protezione degli **animali da affezione** si ricorda, anzitutto, la legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha inserito nell'art. 9 della Costituzione il riferimento alla tutela degli animali, con una riserva di legge statale sui modi e le forme di detta tutela.

Nel quadro nazionale, rileva principalmente la [legge n. 281 del 1991](#) "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*". L'art. 1 di tale legge prevede che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Successivamente la [Legge 20 luglio 2004, n. 189](#) ha introdotto disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Essa ha introdotto modifiche al codice penale inserendo dopo il titolo IX del libro II del codice penale il Titolo IX- *bis* relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali prevedendo specifiche disposizioni in materia di maltrattamento di animali e di divieti di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali nonché di divieto di combattimenti tra animali. Con le modifiche successivamente apportate dalla legge n. 82 del 2025 il Titolo IX-bis del codice penale ha cambiato rubrica: da "delitti contro il sentimento per gli animali" a "Dei delitti contro gli animali".

In materia di maltrattamento animale si ricorda, inoltre, la [Legge 4 novembre 2010, n. 201](#), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è in vigore dal 1° maggio 1992. Essa si compone di un preambolo e di 23 articoli. L'articolo 1 riporta alcune definizioni fondamentali per l'interpretazione della stessa Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio. In particolare, per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia. Gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. È previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre la responsabilità della salute e del benessere dell'animale è in capo al suo proprietario o comunque a chi abbia accettato di occuparsene.

Più di recente è intervenuta la [legge n. 82 del 2025](#) che ha introdotto **ampie modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali**. Si veda in proposito il relativo [tema](#) web redatto dal Servizio Studi.

Una recente sentenza della Cass. ([Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 06/06/2025, n. 37675](#)) ha affermato che, ai fini della contravvenzione di cui all'art. 727, secondo comma, c.p. (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze), la sofferenza rilevante non consiste soltanto in un vero e proprio processo patologico, ma anche in meri patimenti, come un portamento innaturale che renda difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione stabile. La Corte ha precisato, inoltre, che la detenzione in tali condizioni è configurabile anche per mera negligenza, non essendo richiesto il dolo.

Con riferimento alla tutela degli animali da affezione si fa presente che l'art. 1, comma 207, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute un **Fondo** destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell'acquisto di farmaci veterinari; il successivo comma 208, ha stabilito che per l'attuazione della precedente disposizione è disposto uno stanziamento di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al quale possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore a sessantacinque anni. Ai sensi del comma 209 della stessa legge di bilancio per il 2024, con [decreto](#) del 30 aprile 2025 sono stati indicati i criteri di ripartizione delle risorse ed i requisiti e le modalità di accesso al suddetto Fondo.

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2026 ([Legge 30 dicembre 2025, n. 199](#)) all'articolo 1, comma 847 ha autorizzato la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di provvedere alla copertura dei costi di **custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti** tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* c.p., nonché di animali **affetti da problematiche comportamentali**, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale.

Ai sensi della sopra richiamata legge n. 281 del 1991 è stato istituito anche il "Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia". Con riferimento ai finanziamenti e alle ripartizioni dello stesso Fondo si veda l'apposita [pagina](#) dedicata nel sito web del Ministero della Salute.

A **livello europeo** si ricorda che l'art. 13 del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** prevede in particolare che *"l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (...)".*

Inoltre, il 7° considerando del [Regolamento n. 2017/625](#) sui controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, afferma che l'articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti e che la legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili.

Si veda anche il recente [documento](#) inerente la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio sulla valutazione da parte della Commissione della situazione riguardante il trattamento con medicinali degli animali appartenenti alla specie equina e la loro esclusione dalla catena alimentare, e che tiene in considerazione le importazioni degli animali appartenenti alla specie equina da paesi terzi.

Il [Regolamento n. 2026/1818](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026 stabilisce norme in materia di benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità. Nonostante nel suo perimetro applicativo non risultino gli equidi, rappresenta il primo atto UE organico sugli animali da compagnia.

Va inoltre richiamato il [Regolamento \(CE\) n. 1099/2009](#) sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, che si applica anche agli equidi e che disciplina tutto il ciclo di macellazione prevedendo, tra

l'altro, sistemi di stordimento, norme sui macelli, sul personale in esso impiegato e sugli strumenti e modalità di abbattimento. Per il relativo apparato sanzionatorio nazionale si veda il d.lgs. n. 131 del 2013.

Per quanto riguarda gli **equidi** si ricorda il [Decreto legislativo n. 134 del 2022](#) che ha introdotto Disposizioni in materia di sistema di **identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali** per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

L'art. 9 disciplina in particolare, il sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli eventi prevedendo in capo agli operatori di equini, l'onere di provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica) di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalità indicati nel manuale operativo. Esso ha inoltre istituito il Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC).

Per quanto riguarda il [sistema di registrazione e di identificazione degli equini](#) si veda l'apposita pagina del Ministero della Salute. L'equide deve essere **identificato** e collegato a registrazioni (stabilimento/luogo di detenzione e movimenti) in **BDN**. Il documento di identificazione dell'animale deve riportare lo **status**: *destinato alla produzione di alimenti (DPA)* oppure *non DPA*. Se **non DPA**, l'animale è **escluso** dalla macellazione per consumo umano. Tale distinzione deriva, tra l'altro, dalla necessità di garantire diversi standard in relazione alle modalità di impiego dei farmaci veterinari, come previsto dal [regolamento n. 2019/6](#) sui medicinali veterinari e, a livello nazionale, dal d.lgs. n. 218 del 2023 che ha adeguato la disciplina interna.

Sul sito internet del Ministero della Salute un'apposita [sezione](#) nell'ambito della tematica del benessere animale è dedicata alla **tutela degli equidi**.

Nell'ambito di tale sezione, si menziona, in particolare, il [Codice per la tutela e la gestione degli equidi](#) che individua, secondo la buona prassi e comportamenti etici, i parametri essenziali per la corretta gestione di questi animali nell'ambito di tutte le attività in cui vengono coinvolti - allevamento, addestramento, attività sportiva - nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere degli stessi. L'applicazione del Codice è volontaria, ma rappresenta il primo passo per una più ampia regolamentazione del settore. Il codice indica parametri di qualità che costituiscono "i livelli essenziali di benessere per l'animale" che devono essere garantiti a questi animali.

In tema di **benessere degli animali impiegati in attività sportive** si ricorda poi l'**art. 19** del [D. Lgs. n. 36 del 2021](#) "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo". Si prevede in particolare, il principio secondo cui coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive devono preservarne il benessere, definito in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. È inoltre chiarito che sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute ed il benessere psicofisico dell'animale, considerato come essere senziente in base all'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Si prevede il divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. Sono altresì definite apposite misure normative per i veicoli dedicati al trasporto degli animali, che devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati. Si precisa, altresì, che il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.

Il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 ha dettato specifiche norme allo scopo di prevedere il principio che il trasporto di animali vivi, compresi gli animali da macello, che comporta lunghi viaggi deve essere limitato nella misura del possibile, assicurando che il personale che accudisce gli animali durante il trasporto abbia completato un corso di formazione riconosciuto dalle autorità competenti e che vengano effettuati tutti i controlli veterinari necessari ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità, incluso un esame approfondito delle condizioni di benessere in cui gli animali sono trasportati. In particolare, l'art. 3 stabilisce le condizioni standard per il trasporto di animali volte a sollevarli dal possibile rischio di sofferenze inutili, tra l'altro riducendo al minimo la durata del viaggio, assicurandoli in mezzi di trasporto progettati per garantirne l'incolumità, ad opera di personale formato e idoneo alle cure necessarie, con controlli ad intervalli regolari e garantendo loro sufficiente spazio, acqua, alimenti e riposo, anche in base alla loro specie e taglia.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposito [dossier](#).

Il [D. Lgs. 36 del 2021](#), in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ha poi introdotto la figura del "**cavallo atleta**". L'art. 22 di detto provvedimento precisa la definizione di cavallo atleta ed i requisiti che devono ricorrere affinché un cavallo possa essere qualificato come atleta.

Con [decreto](#) del 25 giugno 2025 il Ministero della Salute ha definito i contenuti della visita veterinaria cui è sottoposto annualmente il cavallo atleta per poter svolgere attività sportiva e le modalità e i contenuti dell'accertamento dell'idoneità degli equidi per l'ammissione a una manifestazione, competizione o evento sportivo.

Con [decreto](#) 8 gennaio 2025 sono stati fissati i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.

Per quanto riguarda l'**uso di sostanze proibite sui cavalli** si rinvia alla [pagina](#) del MASAF dedicata.

Si ricorda infine che la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici si applica a tutti i vertebrati vivi non umani, compresi gli equidi. La direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, ne ha modificato gli allegati III e IV, aggiornando i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali, nonché i metodi di soppressione. Il decreto legislativo 2 dicembre 2025, n. 183 ha recepito la direttiva delegata, modificando il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, che attua nell'ordinamento nazionale la direttiva 2010/63/UE.

Per un approfondimento sulla portata normativa del provvedimento si rinvia all'apposito [dossier](#).

Con riferimento alla macellazione le proposte di legge in esame richiamano il [Parere scientifico](#) reso dall'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) recentemente pubblicato e volto a valutare i pericoli e le conseguenze sul benessere associati alla macellazione dei cavalli destinati al consumo umano. In tale documento è descritta la procedura di macellazione, dall'arrivo al macello fino al decesso dell'animale. Sono individuate specifiche misure (**ABM, Animal-Based Measures**) per valutare le conseguenze sul benessere degli animali.

Ulteriori [misure](#) riguardano l'impiego degli equidi in terapie assistite (pet therapy).

Contenuto

La **proposta di legge A.C. 2187** si compone di **6 articoli**.

Principi e finalità

L'**articolo 1** della pdl in esame individua **principi e finalità**.

La disposizione è volta a riconoscere gli equidi come animali d'affezione. A tal fine, rientrano nella suddetta denominazione il cavallo, il *pony*, l'asino, il mulo, il bardotto, gli ibridi di cavallo e zebra e gli ibridi di asino e zebra. Lo Stato promuove e disciplina la loro tutela con misure per la protezione e per l'educazione al rispetto degli stessi (comma 1).

Sono quindi disposti una serie di divieti, in relazione agli equini:

- a) di macellazione o di esportazione degli equini per tale finalità, anche se indiretta (comma 2);
- b) di utilizzo in tutte le attività che comportino l'esecuzione di esercizi pericolosi, stressanti, dannosi per l'equilibrio psico-fisico o contrari alla dignità degli animali stessi (comma 3);

Si valuti di meglio definire quali esercizi debbano considerarsi vietati ai sensi della disposizione o, alternativamente, di demandarne il dettaglio ad un atto di rango secondario.

- c) di impiegare gli equidi per la produzione di carne, pelli, pelliccia o farmaci (comma 4).

Identificazione degli equidi

L'**articolo 2** reca disposizioni in materia di **identificazione degli equidi**.

È disposta, in particolare, l'istituzione presso le ASL di un apposito **Registro anagrafico degli equidi**, tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l'anagrafe degli equidi.

È previsto un obbligo di registrazione per coloro che detengono equidi nel suddetto Registro entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. È stabilito che il servizio veterinario della ASL competente per il territorio nel quale l'equide è custodito, o il veterinario libero professionista, provvedono ad identificare l'animale mediante inoculazione di un *transponder* di identificazione. È inoltre rilasciato un documento nel

quale sono indicati gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore nonché il luogo di custodia dell'equide ed il codice di stalla.

Si segnala che l'[articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167](#) introduce disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al [regolamento \(UE\) 2016/429](#), recante la disciplina europea in materia di sanità animale, e al [regolamento \(UE\) 2015/262](#); l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi sono di competenza del Ministro della Salute. Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 13 è stato adottato il [decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 21 dicembre 2021. Esso definisce le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, intesa come sistema di identificazione e registrazione. Tale sistema secondo quanto disposto dall'art. 1 ha lo scopo di: a) assicurare l'identificazione e la registrazione degli equini; b) garantire la tracciabilità degli equini, anche ai fini della trasmissione di informazioni al consumatore finale; c) garantire il supporto per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) n. 2016/429; d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle autorità competenti o alle amministrazioni coinvolte per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali. Si ricorda inoltre che l'art. 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022 pone inoltre in capo agli operatori l'obbligo di identificare e registrare ciascun equide detenuto nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN). Ciò avviene nel rispetto del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963.

Si valuti di chiarire se la procedura delineata dalla disposizione in commento sia da intendersi come sostitutiva o integrativa di quella disciplinata all'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e demandata al decreto attuativo citato.

Riconversione degli allevamenti

L'articolo 3 della pdl in esame **introduce** disposizioni in materia di **riconversione degli allevamenti**.

È statuito che con **decreto** del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato- Regioni, siano stabilite le **linee guida** per promuovere la transizione degli allevamenti di equidi destinati alla produzione alimentare verso forme di allevamento che tengano conto dello *status* di animali di affezione.

Reinserimento o riutilizzo equidi

L'articolo 4 statuisce che, a seguito dei processi di riconversione degli allevamenti, gli equidi in esubero possono essere:

- a) affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali;
- b) affidati a strutture private che dispongano di tutte le necessarie autorizzazioni per la detenzione degli equidi, con cui svolgono attività di pet therapy;
- c) affidati a pensionati e centri di recupero già esistenti sul territorio.

La definizione dei criteri e dei requisiti per l'affidamento degli equidi è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta proposta di legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi

L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi". Esso è finalizzato a concedere incentivi economici per le finalità di conversione degli allevamenti e ha una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono demandate ad un apposito decreto del Ministro della salute da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

Sanzioni

L'articolo 6 stabilisce **sanzioni penali e amministrative**.

Viene fissata una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila fino a 50 mila euro per i casi di violazione di quanto previsto dalla proposta di legge. Nei casi di violazione dei divieti attinenti alla macellazione e alle altre attività pericolose previste al comma 3 dell'articolo 1, è prevista la pena della reclusione da dieci mesi a sei anni e una multa da 30 mila fino a 100 mila euro. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale.

Le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie sopra illustrate confluiscono nel Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi di cui all'articolo 5.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

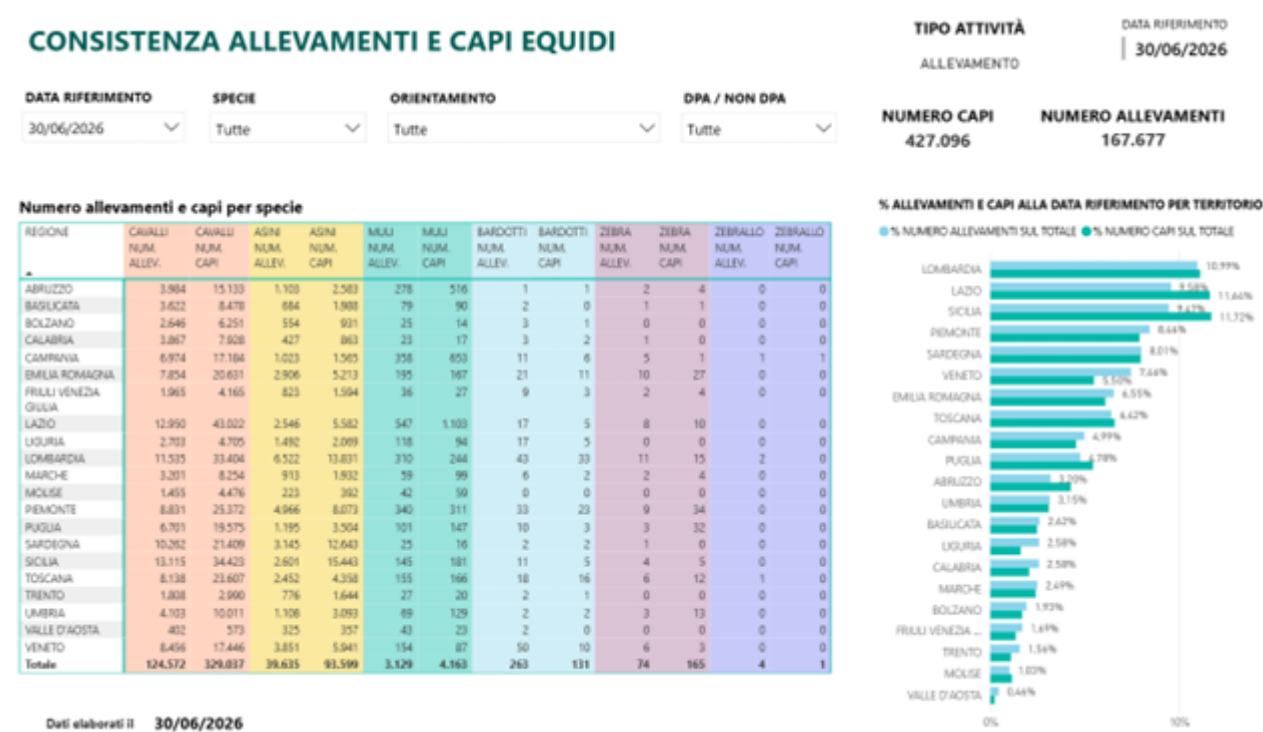
La XIII Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento C. 2187 l'11 febbraio 2026, in abbinamento con gli atti C. 48 Brambilla, C. 2270 Cherchi. Nella seduta del 7 ottobre 2026 è stato abbinato anche l'atto C. 2585 Evi. Nella seduta del 13 ottobre 2026 è stato adottato il testo dell'atto C. 2187 come testo base. Nella seduta del 20 ottobre 2026 la medesima Commissione ha concluso l'esame in sede referente.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

In sede consultiva le Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, XII Affari sociali e Commissione parlamentare per le questioni regionali non hanno inteso esprimere parere.

Dati

Con riferimento al numero di equidi presenti in Italia, al numero di allevamenti e di capi registrati, alle macellazioni di tali animali si rinvia alle seguenti tabelle estratte dalla [Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica \(BDN\)](#), [sezione equidi](#).



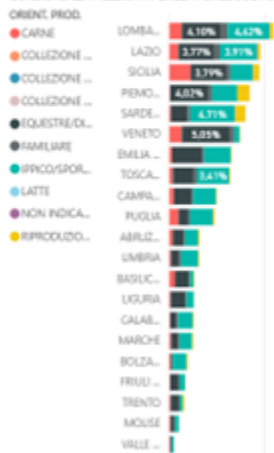
ALLEVAMENTI E CAPI EQUIDI PER ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

SPECIE
Tutte

DATA RIFERIMENTO
30/06/2026

DATA RIFERIMENTO 30/06/2026 ORIENTAMENTO Tutte REGIONE Tutte ASL Tutte PROVINCIA Tutte COMUNE Tutte DPA / NON DPA Tutte

CONSISTENZA ALLEV. IN PERCENTUALE SUL TOTALE



CONSISTENZA CAPI IN PERCENTUALE SUL TOTALE



Dati elaborati il 30/06/2026

CAVALLI

124.572 NUM. ALLEV. 329.037 NUM. CAPI

ASINI

39.635 NUM. ALLEV. 93.599 NUM. CAPI

MULI

3.129 NUM. ALLEV. 4.163 NUM. CAPI

BARDOTTI

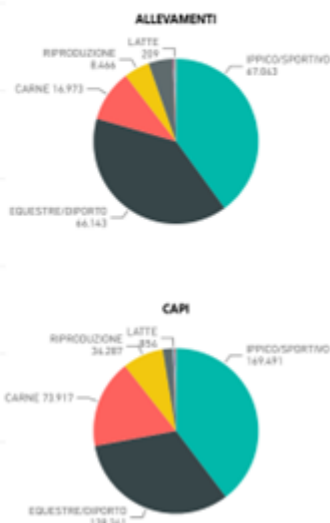
263 NUM. ALLEV. 131 NUM. CAPI

ZEBRE

74 NUM. ALLEV. 165 NUM. CAPI

ZEBRALLI

4 NUM. ALLEV. 1 NUM. CAPI



Con riferimento alle macellazioni di equidi i dati mostrano, al 31 agosto 2026, un totale di capi macellati pari a 14.670 unità (di cui 12.044 cavalli e 1.227 asini). Le regioni con il più alto numero di equidi macellati sono la Puglia (36,13%) seguita da Emilia- Romagna (20,04%) e Veneto (11,99%). Sul totale dei capi macellati risulta che 13.384 animali sono di provenienza italiana e 2.626 provenienti da Paesi esteri.

MACELLAZIONI CAPI EQUIDI

ANNO MACELLAZIONE

2026

SPECIE

Tutte

MORTO IN TRASPORTO

☒ Seleziona tutto

☒ NO

MOTIVO

☒ Seleziona tutto

☒ (Vuoto)

☒ ABBATTIMENTO PER PROVVED. SANIT. IN MATTATOIO

☒ MACELLAZIONE ORDINARIA IN MATTATOIO

PROVENIENZA

☒ Seleziona tutto

☒ DA STATO ESTERO

☒ DALL'ITALIA

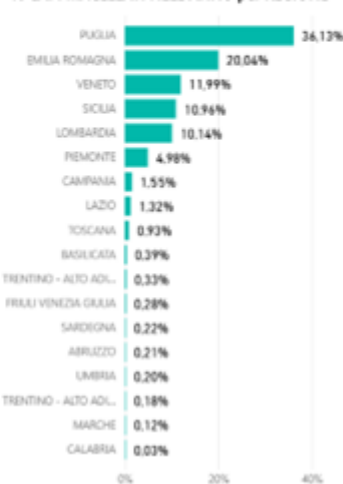
NUMERO CAPI MACELLATI

14.670

REGIONE MACELLO	01 - GENNAIO	02 - FEBBRAIO	03 - MARZO	04 - APRILE	05 - MAGGIO	06 - GIUGNO	07 - LUGLIO	08 - AGOSTO
ABRUZZO	5	6	7	4	1	3	2	3
BASILICATA	3	11	6	6	6	5	11	9
CALABRIA	2					1	1	
CAMPANIA	11	12	46	15	33	32	49	30
EMILIA ROMAGNA	394	396	465	357	400	345	306	277
FRUIU VENEZIA GIULIA	1	9		6	7	9	4	5
LAZIO	27	25	33	24	24	24	17	19
LOMBARDIA	214	224	245	184	173	170	146	131
MARCHE	1	3	2	3		2	6	
PIEMONTE	106	104	121	83	86	93	67	68
PUGLIA	678	611	699	562	631	657	663	799
SARDEGNA	1	1	12	1	2	2	5	9
SICILIA	207	181	229	190	161	220	208	212
TOSCANA	19	19	17	14	18	16	16	18
TRENTINO - ALTO ADIGE (S2)	6	6	14	6	3	6	2	5
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	1	5	6	4	3	2	6	
UMBRIA	3	3	8	4	3	3	3	3
VENETO	245	290	278	232	196	167	200	191
Totale	1.926	1.866	2.188	1.695	1.747	1.757	1.712	1.779

Dati elaborati il 20/09/2026

% CAPI MACELLATI NELL'ANNO per REGIONE



Il grafico sottostante evidenzia un **andamento decrescente del numero di macellazioni** di equidi in Italia dal 2012 al 2026 (dati aggiornati al 20 settembre 2026), in special modo dei capi non allevati in Italia. A gennaio 2012 le macellazioni erano pari a 2.952 equidi provenienti da Stato estero e 2.857 provenienti dall'Italia per un totale di 5.809. A gennaio 2019 le macellazioni erano pari a 1.304 animali provenienti da Stato estero e 2.332 dall'Italia per un totale di 3.636. Ad agosto 2026, ultimo dato disponibile, erano pari a 290 quelle da Stato Estero e 1.489 dall'Italia per un totale di 1.779 capi.

ANDAMENTO TEMPORALE MACELLAZIONI

REGIONE MACELLO

Tutte

ASL MACELLO

Tutte

PROVINCIA MACELLO

Tutte

ANNI VISUALIZZATI

2012 2026

SPECIE

Tutte

MORTO IN TRASPORTO

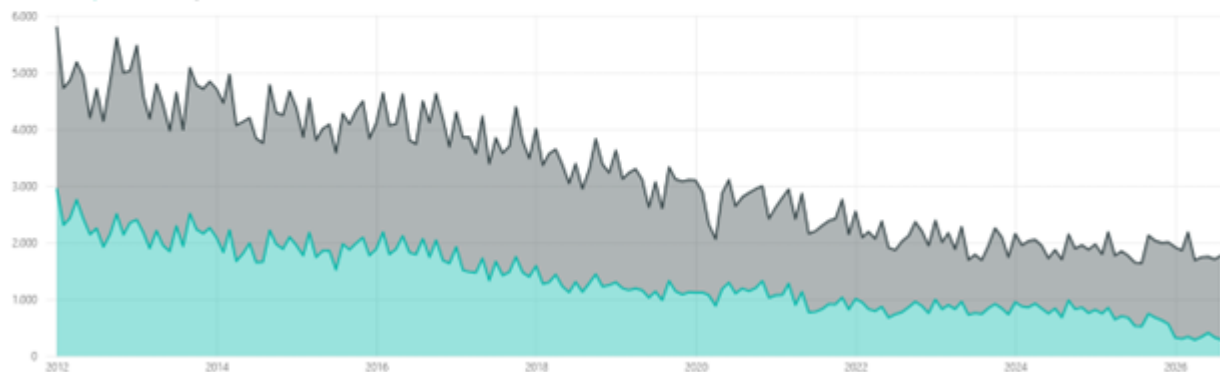
- ☒ Seleziona tutto
- ☒ NO
- ☒ SI

MOTIVO

- ☒ Seleziona tutto
- ☒ (Vuoto)
- ☒ ABBATTIMENTO PER PROVVED. SANIT. IN MATTATOIO
- ☒ ABBATTIMENTO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA
- ☒ MACELLAZIONE ORDINARIA IN MATTATOIO

NUMERI CAPI MACELLATI NEL TEMPO

PROVENIENZA ● DA STATO ESTERO ● DALL'ITALIA



Dati elaborati il 20/09/2026